

Unitamente alla presente trasmetto le osservazioni al progetto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

Donato Lorenzo Tilli

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Io Sottoscritto **TILLI Donato Lorenzo** in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle seguenti Società a responsabilità limitata :

**a)ICO ILLIT** con sede legale in Foggia alla via A.Fraccacreta, 57 p.iva 02385660713, che ha presentato n.14 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90, di cui n.13 in agro del Comune di Biccari e n.1 in agro del Comune di Lucera (foglio n.151 p.la 29); **di questi n.12 sono da intendersi autorizzati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.6678/2018 (allegato 8);**

**b)SILIFT** con sede legale in Biccari zona PIP lotto 26 p.iva 03461000717, che ha presentato in agro del Comune di Biccari n.12 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90;

**c)CHECCHIA LUCIA WIND FARM** con sede legale in Biccari via Leopardi, 18 p.iva 03562910715, che ha presentato in agro del Comune di Biccari

- n.11 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90; **di questi n.10 sono da intendersi autorizzati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.6677/2018 (allegato 7);**
- un progetto di parco eolico costituito da n.32 aerogeneratori di potenza pari a 4,5 MW per una potenza complessiva di 144 M (altezza mozzo m.120, diametro rotore m.140) allo stato pende ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del Tar di Bari (vedi pubblicazione sul BUR Puglia n.86 del 13.05.2010 pagg.14156-14157; allegato 6);

**d)DAUNIA WIND FARM** con sede legale in Biccari via Leopardi, 18 p.iva 01980390742 che ha presentato un progetto in istruttoria di parco eolico in agro del Comune di Biccari località : Chiariello, Colatamburo e Casone della potenza di 45 MW – 15 aerogeneratori da 3 MW (altezza mozzo 80 metri e diametro rotore 105 metri (vedi pubblicazione sul BUR Puglia n.175 del 24.12.2014 pagg.50448-50449 non allegata).

**PRESENTO**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro".**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

#### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) : **IMPATTO CUMULATIVO ex D.G.R. n.2122 del 23.10.2012**

#### TESTO DELL' OSSERVAZIONE

1) il progetto è carente della valutazione degli impatti cumulativi ex D.G.R. n.2122 del 23.10.2012 (allegata) la cui valutazione va fatta tenendo conto dei progetti realizzati ed in esercizio, di quelli muniti di autorizzazione, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare (Daunia Wind Farm srl), non trascurando quelli per i quali pende ricorso (Checchia Lucia Wind Farm srl : ricorso in appello al Consiglio di Stato; Biccari Eolica srl : attesa sentenza del Tar Bari). In particolare dalla semplice visione del progetto mancano nell'area vasta gli impianti quali : A) gli impianti da considerarsi autorizzati quali quelli del sottoscritto di cui alle sentenze allegata (n.22 torri – altezza mozzo 80 metri e diametro rotore di 90 metri – riportati in allegato n.3 e 5; n.b. sono evidenziati in giallo quelli pendenti presso il consiglio di stato); B)il campo fotovoltaico già autorizzato e prossimo nell'esecuzione dei lavori nei pressi della stazione elettrica di Troia 380 KV di potenza non indifferente pari a 123 MW (all.10) etc.; C) gli impianti in fase di autorizzazione (n.15 aerogeneratori) della SILIFT, CHECCHIA, ICO e Tilli per i quali pende ricorso al Consiglio di Stato – (vedi allegato 4 e allegati 3 e 5 ove sono evidenziati in giallo) le cui sentenze non dovrebbero discostarsi dalle 2 in allegato 7 e 8; D) mancano tutti gli impianti in esercizio di potenza minore di 500 KW, il cui ingombro non è certamente trascurabile, che nell'area vasta ammontano a circa un centinaio; E) manca il campo eolico in istruttoria della Daunia Wind Farm srl e quello – se il ricorso verrà accolto – della Checchia Lucia Wind Farm srl (allegato 6).

E' bene precisare che – come indicato nella DGR 2122/2012 – la condizione di cumulo va riferita non solo alle visuali paesaggistiche, ma anche al patrimonio culturale ed identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità nonché suolo e sottosuolo.

2) Tutti i fotoinserimenti sono stati realizzati da punti di presa a quote mediamente molto basse rispetto alle quote medie del territorio circostante (tav.8HW7PE8) in modo tale da celare l'effetto visivo. Mancano i fotoinserimenti sia da parte opposta a quelli della predetta tavola (a partire dal

crinale delle colline) che quelli laterali ai punti di presa.

### 3) CONCLUSIONI


Mi riservo di formulare giudizi tecnici all'iniziativa imprenditoriale non appena verrà integrato con le osservazioni di cui sopra, poichè è di tutta evidenza che il progetto - mancante di elementi fondamentali per la sua analisi - va rivisto nonché portato nuovamente in evidenza pubblica.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 - Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 4 - Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Silift srl
- Allegato 5 - Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Ico illit srl
- Allegato 6 - Pubblicazione sul BURP di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 7 - Sentenza Consiglio di Stato n.6677/2018 di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 8 - Sentenza Consiglio di Stato n.6678/2018 di Ico illit srl
- Allegato 9 - DGR n.2122/2012
- Allegato 10 - Determinazione della Provincia di Foggia

FOGGIA 18.11.2019

Il dichiarante ut sopra  


PROPONENTE CHECCHIA LUCIA WIND FARM srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	338	2537042,7277	4585834,4737
2	16	381	2536793,1002	4585524,9373
3	15	65	2535662,1357	4584651,3171
4	15	46	2535867,1510	4585421,6805
5	4	232	2539390,1247	4589523,2677
6	4	94	2538896,7823	4588459,2638
7	12	250	2538600	4587700
8	17	125	2539763,9800	4586018,0901
9	17	137	2539561,6608	4585570,1220
10	19	62 -4	2541848,9154	4585932,6124
11	17	115 - 334	2538739,0719	4585535,0522


 AEROGENERATORE NON RIENTRANTE NELLA  
 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
 N. 6677/2018

PROPONENTE SILIFT srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	337	2537174,2512	4585572,2753
2	25	41	2534837,5550	4584221,6063
3	15	54	2535404,9094	4585094,6567
4	14	57	2535044,2399	4585836,7312
5	4	238	2539621,7172	4589347,5754
6	5	181	2541398,0248	4589851,9278
7	4	14	2538704,2193	4588788,2360
8	12	146 - 147	2538787,5900	4587274,9859
9	12	205	2538376,3198	4587153,8323
10	13	73	2537830,7296	4588313,4164
11	17	125	2540067,3510	4586050,3150
12	17	318	2539050,7361	4585737,8175

ABLOGENERATORI NON RIENTRANTI NELLA  
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6678/2018

PROPONENTE ICO - ILLIT srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	329	2537324,4181	4585981,0133
2	15	170	2535353,2231	4584465,4110
3	15	171	2535628,8383	4585245,2899
4	15	59	2535113,3599	4585024,4180
5	25	40	2534875,9302	4584753,9134
6	25	13	2534444,4566	4584486,8417
7	5	181	2540984,4406	4589575,2928
8	4	240	2539817,8586	4588926,8791
9	12	179	2539257,2634	4587363,8216
10	12	250	2538612,7101	4587731,3094
11	17	137	2539424,9103	4585978,9399
12	17	384	2539898,2468	4585621,8910
COMUNE DI LUCERA (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
13	151	29	2542600,8106	4583164,7066

DITTA VERDE ITALIA

**Avviso di deposito studio impatto ambientale.**

La proponente ditta VERDE ITALIA S.r.l. con sede legale ed impianto in 71024 Candela (FG), S.P. Foggia - Candela, Km 36, Contrada Serra, decorsi i termini di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 11/2001 e smi,

*RENDE NOTO*

per effetto dell'art. 11 della L.R. 11/01 e s.m.i., di aver presentato in data 18 dicembre 2009 presso la Provincia di Foggia, richiesta di parere di compatibilità ambientale, allegando lo studio di impatto ambientale.

La richiesta è relativa alla gestione di un impianto esistente di compostaggio. La relativa attività è inquadrata alla lettera A.2.f) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs. 22/1997" dell'Allegato A.2 Progetti di competenza della Provincia della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, fattispecie confermata e contemplata dal D.lgs. 4/08.

Lo studio di impatto ambientale è stato depositato presso i seguenti uffici: Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente. La documentazione è visionabile, per un periodo di 30 giorni, presso i competenti uffici soprarichiamati durante gli orari di ricevimento del pubblico ed, in particolare, dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00, venerdì dalle 10:30 alle 13:00.

SOCIETA' CHECCHIA LUCIA WIND FARM

**Avviso di deposito di verifica assoggettabilità a V.I.A.**

La società Checchia Lucia Wind Farm s.r.l. con sede legale in 71032 - Biccari via G.Leopardi, n.12, C.F. e P.I. 03562910715, vista la nota dell'Amm.ne Comunale di Biccari prot.n.1001 del 9.2.2010 a

firma dell'arch. M. D. Decembrino, e in ottemperanza alla stessa, comunica che sono stati depositati, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) e quant'altro necessario, relativi alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco misto", ubicato in agro di Biccari(FG) località: "Corvellara, Macchioni, Serra Italiana, zona industriale, P.I.P., S.Cataldo, Mezzane e Piano Marrone", fogli di mappa nr.17, 19, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55 e 56, presso i seguenti uffici:

1. Amministrazione Provinciale di Foggia - ufficio Ambiente - Piazza XX settembre (e/o via Teleforo, 25) - 71100 Foggia (istanza acquisita il 27.11.2009 al protocollo prov.le n.62938).
2. Amministrazione Comunale di Biccari (FG) - p.za Municipio, 1 - 71032 Biccari (FG);
3. Amministrazioni Comunali di Troia(FG) e Castelluccio Valmaggiore (FG);
4. Regione Puglia - Ass.to allo Sviluppo Economico - settore industria ed energia - ufficio Industria Energetica-corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari (istanza acquisita il 30.11.2009 al prot. reg. n. 12911);
5. Regione Puglia - Ass.to all'Urbanistica - via delle Magnolie 6/8 - Zona ind.le - 70026 Modugno(BA);
6. Autorità di Bacino della Puglia - Strada Provinciale per Casamassima Km.3 - 70010 Valenzano (BA).

Tale progetto, consta di n.32 torri-aerogeneratori aventi una potenza unitaria max di 6 MW, per una potenza totale di 192 MW, con altezza massima del mozzo fino a 120 metri, raggio max rotore fino a 70 metri, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto stesso, rappresentate dall'adeguamento di strade esistenti e la realizzazione di nuove strade per la viabilità di cantiere a servizio delle torri-aerogeneratori, linee elettriche interrato in MT per il collegamento alle singole torri con le cabine di raccolta e con la stazione di trasformazione e smistamento.

L'energia prodotta dell'impianto sarà convogliata tramite le cabine di raccolta alla stazione di raccolta e smistamento dell'impianto e successivamente trasmessa/trasportata, in antenna e/o in cavi-dotto interrato, a 150 KV alla sezione a 150 KV di una futura stazione elettrica della RTN (rete di tra-

smissione nazionale) a 380/150 KV in agro di Troia(FG) che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 KV "Benevento 2 - Foggia" (STMG di Terna spa prot. n.TE/P02100004601).

Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali.

Gli elaborati di che trattasi resteranno in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare osservazioni in forma scritta all'Autorità competente: Amministrazione Provinciale di Foggia - ufficio Ambiente - p.za XX settembre - 71100 Foggia.

Il legale rappresentante  
Donato Lorenzo Tilli

SOCIETA' DANECO IMPIANTI

**Comune di Giovinazzo Decreto n. 1 del 23 aprile 2010.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO  
DELLA DANECO IMPIANTI S.R.L.**

*Omissis*

*DETERMINA*

L'indennità in via provvisoria, così come indicata nell'allegato elenco dei proprietari in ditta catastale e

*DECRETA*

1. Le premesse e gli allegati del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. È disposto, a favore della Daneco Impianti s.r.l., con vincolo di reversibilità nei confronti del Comune di Giovinazzo, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili individuati nell'allegato elenco a condizione che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito.

3. Di notificare ai proprietari, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) del DPR 327/01, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto con un avviso contenente la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa, fatto salvo la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3 del DPR 327/01.
4. Copia dei verbali di immissione in possesso dovranno essere trasmessi all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
5. Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
6. Le operazioni di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno essere svolte anch'esse senza indugio.
7. Il presente decreto verrà trasmesso, entro cinque giorni, per estratto per la pubblicazione nel BURP.
8. L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
9. Il presente provvedimento verrà comunicato all'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 327/01.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199).

*Milano, 23 Aprile 2010*

Daneco Impianti srl  
L'Amministratore Unico  
Ing. Bernardino Filippini

**ALLEGATO:**  
PLANIMETRIA ELENCO DITTE ED INDENNITA'



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2013, proposto da:

Societa' Checchia Lucia Wind Farm s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Salvato, Antonio Leonardo Deramo, Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso lo studio Jean Paul De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;

***contro***

Comune di Biccari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 02258/2012, resa tra le parti, concernente diffida inizio lavori realizzazione impianto eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Salvato e Petretti per delega di Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.- La Checchia Lucia Wind Farm s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza in forma semplificata, con motivazione recante rinvio ad un precedente conforme, 28 dicembre 2012, n. 2258 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti, adottati all'esito di istanza di riesame, di diffida dall'inizio lavori in data 1 ottobre 2008 del responsabile del procedimento e dell'ufficio tecnico del Comune di Biccari, concernente dieci istanze/denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti eolici monopala finalizzati alla produzione di energia elettrica di potenza nominale massima pari ad 1 MW e relative opere accessorie.

2. - La sentenza appellata è dunque motivata mediante rinvio alla pronuncia dello stesso Tribunale amministrativo regionale di Bari 27 dicembre 2012, n. 2238, senza peraltro tenere in considerazione, ad avviso dell'appellante, delle significative differenze tra le due fattispecie, ed in particolare che in quella oggetto di esame le istanze/DIA sono state presentate al Comune di Biccari dal 13 marzo 2008 al 29 maggio 2008, e dunque prima dell'adozione della delibera consiliare n. 24 del 30 maggio 2008, ed inoltre che le istanze dell'appellante non sono state proposte solamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, ma come domande di autorizzazione unica secondo la procedura DIA di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004 e degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Per chiarezza di esposizione, occorre ricordare che il nucleo motivazionale della sentenza appellata è rinvenibile nell'affermazione per cui, a seguito delle sentenze

della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Puglia n. 31 del 2008 e dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, *«da cui applicazione è richiesta da parte ricorrente in questo processo, va affermato che l'impianto per cui è causa non poteva e non può realizzarsi a mezzo di mera dichiarazione di inizio attività»*.

3.- Con il ricorso in appello la società Checchia Lucia Wind Farm, muovendo dalla premessa della inconferenza del precedente richiamato nella motivazione e posto a base della decisione avversata, reitera i motivi di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Biccari, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate.

5. - All'udienza pubblica dell'8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che si limiterebbe a richiamare i motivi del ricorso di primo grado, senza però espressamente riproporli, in particolare non essendo sviluppato il motivo che contestava il provvedimento nella parte in cui, rilevando la riferibilità di 54 DIA presentate per l'installazione di pale eoliche di potenza inferiore ad 1 MW all'ing. Tilli Donato Lorenzo, è stato posto in evidenza l'esito elusivo della disciplina, in quanto, nonostante la parcellizzazione delle domande, si è perseguito l'obiettivo della creazione di sette parchi eolici in un ristretto ambito territoriale.

L'eccezione è infondata.

Sotto il primo profilo, l'appello è reiterativo e riproduttivo di tutti i motivi svolti in primo grado.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, osserva il Collegio, prescindendo dagli elementi soggettivi, come non sia ravvisabile l'elusione della disciplina vigente, in quanto bene netta è la distinzione tecnica, concernente le modalità di funzionamento, tra impianto eolico singolo e parco eolico. Quest'ultimo è infatti

costituito da una pluralità di aerogeneratori interconnessi, che hanno un unico punto di connessione alla rete nazionale (in genere, in alta od altissima tensione), cui corrisponde un solo contatore fiscale di energia, mentre ogni singolo aerogeneratore di potenza inferiore a 1 MW, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, ha un suo proprio ed autonomo punto di connessione (in genere, a media tensione) ed un autonomo contatore fiscale.

2. - Con il primo motivo di appello la società Checchia Lucia muove dall'assunto della correttezza della sentenza n. 2238 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha respinto il ricorso, sottoposto alla sua cognizione, avverso la diffida, ritenendo espunto dall'ordinamento l'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, con la conseguenza che per la realizzazione di un impianto con potenza inferiore a 1 MW occorre l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; deduce però che tale fattispecie non è analoga a quella oggetto di controversia, decisa con la sentenza n. 2258 del 2012, in cui l'appellante ha presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004, dell'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 nonché degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; lamenta pertanto l'erroneità della sentenza per violazione di legge e travisamento dei fatti.

Con il secondo motivo, che può essere scrutinato unitamente al primo, in ragione del rapporto di complementarietà, si allega inoltre che, rientrando l'autorizzazione unica nel *genus* dei provvedimenti autorizzatori, deve ritenersi alla stessa applicabile la DIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ovvero il silenzio assenso di cui all'art. 20 dello stesso testo legislativo, od ancora l'autorizzazione può intervenire all'esito di un procedimento conferenziale ai sensi degli artt. 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

I motivi sono sostanzialmente fondati.

Il punto di partenza, ad avviso del Collegio, è la considerazione che le istanze/DIA presentate, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Puglia, alla Provincia

di Foggia ed al Comune di Biccari sono istanze di autorizzazione unica e richiamano a proprio fondamento l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993, l'art. 1, comma 85, della legge n. 239 del 2004, l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed anche l'art. 27, commi 1 e 2, della l.r. n. 1 del 2008.

Ne consegue che l'espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto della sentenza 22 dicembre 2010, n. 366 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. n. 1 del 2008 non ha privato di base legale le istanze alle quali è stato opposto il contestato provvedimento inibitorio.

Discorso diverso è se poi l'istanza doveva seguire l'iter della conferenza di servizi, ovvero della DIA, rispettivamente in conformità di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993. La soluzione preferibile è peraltro la seconda, atteso che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede per le installazioni degli impianti con limitata capacità di generazione l'applicazione della disciplina della DIA di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. Del che si ha conferma nell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004, prescrittivi, per gli impianti di piccola generazione (cioè non superiore a 1 MW), l'assoggettamento a norme autorizzative semplificate.

La sentenza, dunque, anziché ritenere assorbente l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, avrebbe dovuto interpretare l'istanza/DIA presentata dall'odierna appellante, riconducendo cioè la fattispecie concreta nella pertinente fattispecie astratta.

3. - L'accoglimento dei motivi esaminati appare assorbente ai fini del decidere, comportando l'annullamento degli impugnati provvedimenti inibitori, in accoglimento del ricorso di primo grado, salvo il potere dell'Amministrazione di riesaminare le istanze alla stregua della disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011 (in tale modo anticipando,

con positiva valutazione, lo scrutinio del quarto e del quinto motivo di appello).

4. - Per completezza di esposizione, occorre precisare che è infondato il terzo motivo, con cui si deduce, in linea generale, l'incompetenza (assoluta o relativa) del Comune ad esaminare la DIA, e conseguenzialmente ad adottare, se del caso, le diffide all'inizio dei lavori.

Ed infatti è incontestata la competenza del Comune al ricevimento delle istanze/DIA, senza che alcun rilievo possa assumere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b, della l.r. n. 1 del 2008, incentrata sull'incompetenza regionale, nel criterio di riparto della potestà legislativa delineata dall'art. 117 Cost., a determinare le modalità procedurali di autorizzazione degli impianti di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica.

5. - Procedendo ora alla disamina del settimo motivo (atteso che il sesto deve ritenersi superato dallo scrutinio, in questa sede, dei motivi di ricorso), viene dedotto il contrasto con precedenti provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, che, in analoghe fattispecie di declaratoria di incostituzionalità, hanno ritenuto che l'effetto retroattivo (*ex tunc*) della medesima incontri comunque il limite dei c.d. rapporti esauriti, e dunque anche delle denunce di inizio attività perfezionatesi prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; nel caso di specie, in particolare, i provvedimenti di diffida impugnati risulterebbero viziati per l'intervenuta decadenza del potere inibitorio che andava esercitato nel termine allora fissato in trenta giorni dall'inoltro dell'istanza/DIA.

Il motivo è infondato, in quanto, oltre all'effetto della sospensione dell'istruttoria e dell'istanza di riesame sul decorso del termine, il problema emerso nella fattispecie in esame è stato quello dell'incompletezza documentale (progetto, autorizzazione, pareri) a supporto della DIA, solo in presenza della quale (la DIA) può ritenersi formalmente presentata (secondo il paradigma dell'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001). Logico corollario di ciò è che al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la DIA non era ancora consolidata.

6. - L'ottavo motivo di appello, se bene inteso e nei limiti in cui può essere apprezzato in questa sede, censura la sentenza per "avere sollevato una questione di legittimità costituzionale d'ufficio", asseritamente violando il principio della domanda, per l'effetto "esercitando un anomalo potere di annullamento d'ufficio dell'atto impugnato", con vulnus anche del "rapporto esaurito".

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si è in precedenza accertata, accogliendo la censura dell'appellante, l'erroneità della sentenza di primo grado nell'assunto che, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. Puglia n. 1 del 2018, le istanze/DIA, per come presentate alle Amministrazioni competenti, mantenevano una base legale, che ne implicava lo scrutinio e dunque, per quanto ora rileva, il sindacato giurisdizionale.

7. - Il nono ed ultimo motivo di appello deduce, in sintesi, la violazione del principio di buona amministrazione, nella prospettiva che i provvedimenti di diffida alla costruzione degli impianti (minieolici) riposerebbero in una indebita scelta politica dell'Amministrazione comunale di Biccari, in contrasto con gli interessi pubblici locali, regionali e nazionali ed in genere con la normativa interna ed europea che incentiva lo sviluppo dell'eolico.

Si tratta di una censura, per come prospettata, inammissibile, e comunque carente di interesse, in ragione dell'accoglimento di altri motivi di ricorso, con gli effetti di cui al punto 3) della presente motivazione.

8. - L'accoglimento, nei sensi e nei limiti ora indicati, dell'appello impone la disamina delle eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in questa sede dal Comune di Biccari.

In particolare, è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2008, disciplinante la documentazione necessaria da allegare alla DIA, rispetto alla quale meramente attuativi sarebbero i provvedimenti impugnati.

L'eccezione è infondata.

Non si tratta, a bene vedere, di un profilo di inammissibilità, quanto piuttosto di fondatezza o meno della pretesa, nel senso che la delibera si pone come possibile parametro di valutazione della meritevolezza dell'interesse pretensivo azionato con l'istanza/DIA.

9. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La complessità, con margini di opinabilità, della fattispecie integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Stefano Fantini**

**Giuseppe Severini**

**IL SEGRETARIO**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2013, proposto da:

Ico-Illit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Salvato, Antonio Leonardo Deramo e Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso lo studio Jean Paul De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;

***contro***

Comune di Biccari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 02253/2012, resa tra le parti, concernente diffida inizio lavori realizzazione impianto eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Salvato e Petretti per delega di Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.- La ICO-ILLIT s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza in forma semplificata, con motivazione recante rinvio ad un precedente conforme, 28 dicembre 2012, n. 2253 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti, adottati all'esito di istanza di riesame, di diffida dall'inizio lavori in data 1 ottobre 2008 del responsabile del procedimento e dell'ufficio tecnico del Comune di Biccari, concernente dodici istanze/denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti eolici monopala finalizzati alla produzione di energia elettrica di potenza nominale massima pari ad 1 MW e relative opere accessorie.

2. - La sentenza appellata è dunque motivata mediante rinvio alla pronuncia dello stesso Tribunale amministrativo regionale di Bari 27 dicembre 2012, n. 2238, senza peraltro tenere in considerazione, ad avviso dell'appellante, le significative differenze tra le due fattispecie, ed in particolare che in quella oggetto di esame le istanze/DIA sono state presentate al Comune di Biccari prima dell'adozione della delibera consiliare n. 24 del 30 maggio 2008, ed inoltre che le istanze dell'appellante non sono state proposte solamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, ma come domande di autorizzazione unica secondo la procedura DIA di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004 e degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Per chiarezza di esposizione, occorre ricordare che il nucleo motivazionale della sentenza appellata è rinvenibile nell'affermazione per cui, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, che hanno dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Puglia n. 31 del 2008 e dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, *«da cui applicazione è richiesta da parte ricorrente in questo processo, va affermato che l'impianto per cui è causa non poteva e non può realizzarsi a mezzo di mera dichiarazione di inizio attività»*.

3.- Con il ricorso in appello la società ICO-ILLIT, muovendo dalla premessa della inconferenza del precedente richiamato nella motivazione e posto a base della decisione avversata, reitera i motivi di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Biccari, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate.

5. - All'udienza pubblica dell'8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che si limiterebbe a richiamare i motivi del ricorso di primo grado, senza però espressamente riproporli, in particolare non essendo sviluppato il motivo che contestava il provvedimento nella parte in cui, rilevando la riferibilità di 54 DIA presentate per l'installazione di pale eoliche di potenza inferiore ad 1 MW all'ing. Tilli Donato Lorenzo, è stato posto in evidenza l'esito elusivo della disciplina, in quanto, nonostante la parcellizzazione delle domande, si è perseguito l'obiettivo della creazione di sette parchi eolici in un ristretto ambito territoriale.

L'eccezione è infondata.

Sotto il primo profilo, l'appello è reiterativo e riproduttivo di tutti i motivi svolti in primo grado.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, osserva il Collegio, prescindendo dagli elementi soggettivi, come non sia ravvisabile l'elusione della disciplina vigente, in quanto bene netta è la distinzione tecnica, concernente le modalità di funzionamento, tra impianto eolico singolo e parco eolico. Quest'ultimo è infatti costituito da una pluralità di aerogeneratori interconnessi, che hanno un unico punto

di connessione alla rete nazionale (in genere, in alta od altissima tensione), cui corrisponde un solo contatore fiscale di energia, mentre ogni singolo aerogeneratore di potenza inferiore a 1 MW, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, ha un suo proprio ed autonomo punto di connessione (in genere, a media tensione) ed un autonomo contatore fiscale.

2. - Con il primo motivo di appello la società ICO-ILLIT muove dall'assunto della correttezza della sentenza n. 2238 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha respinto il ricorso, sottoposto alla sua cognizione, avverso la diffida, ritenendo espunto dall'ordinamento l'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, con la conseguenza che per la realizzazione di un impianto con potenza inferiore a 1 MW occorre l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; deduce però che tale fattispecie non è analoga a quella oggetto di controversia, decisa con la sentenza n. 2253 del 2012, in cui l'appellante ha presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004, dell'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 nonché degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; lamenta pertanto l'erroneità della sentenza per violazione di legge e travisamento dei fatti.

Con il secondo motivo, che può essere scrutinato unitamente al primo, in ragione del rapporto di complementarietà, si allega inoltre che, rientrando l'autorizzazione unica nel *genus* dei provvedimenti autorizzatori, deve ritenersi alla stessa applicabile la DIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ovvero il silenzio assenso di cui all'art. 20 dello stesso testo legislativo, od ancora l'autorizzazione può intervenire all'esito di un procedimento conferenziale ai sensi degli artt. 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

I motivi sono sostanzialmente fondati.

Il punto di partenza, ad avviso del Collegio, è la considerazione che le istanze/DIA presentate, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Biccari sono istanze di autorizzazione unica e

richiamano a proprio fondamento l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993, l'art. 1, comma 85, della legge n. 239 del 2004, l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed anche l'art. 27, commi 1 e 2, della l.r. n. 1 del 2008.

Ne consegue che l'espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto della sentenza 22 dicembre 2010, n. 366 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. n. 1 del 2008 non ha privato di base legale le istanze alle quali è stato opposto il contestato provvedimento inibitorio.

Discorso diverso è se poi l'istanza doveva seguire l'*iter* della conferenza di servizi, ovvero della DIA, rispettivamente in conformità di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993. La soluzione preferibile è peraltro la seconda, atteso che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede per le installazioni degli impianti con limitata capacità di generazione l'applicazione della disciplina della DIA di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. Del che si ha conferma nell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004, prescrittivi, per gli impianti di piccola generazione (cioè non superiore a 1 MW), l'assoggettamento a norme autorizzative semplificate.

La sentenza, dunque, anziché ritenere assorbente l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, avrebbe dovuto interpretare l'istanza/DIA presentata dall'odierna appellante, riconducendo cioè la fattispecie concreta nella pertinente fattispecie astratta.

3. - L'accoglimento dei motivi esaminati appare assorbente ai fini del decidere, comportando l'annullamento degli impugnati provvedimenti inibitori, in accoglimento del ricorso di primo grado, salvo il potere dell'Amministrazione di riesaminare le istanze alla stregua della disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011 (in tale modo anticipando, con positiva valutazione, lo scrutinio del quarto e del quinto motivo di appello).

4. - Per completezza di esposizione, occorre precisare che è infondato il terzo motivo, con cui si deduce, in linea generale, l'incompetenza (assoluta o relativa) del Comune ad esaminare la DIA, e conseguenzialmente ad adottare, se del caso, le diffide all'inizio dei lavori.

Ed infatti è incontestata la competenza del Comune al ricevimento delle istanze/DIA, senza che alcun rilievo possa assumere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b, della l.r. n. 1 del 2008, incentrata sull'incompetenza regionale, nel criterio di riparto della potestà legislativa delineata dall'art. 117 Cost., a determinare le modalità procedurali di autorizzazione degli impianti di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica.

5. - Procedendo ora alla disamina del settimo motivo (atteso che il sesto deve ritenersi superato dallo scrutinio, in questa sede, dei motivi di ricorso), viene dedotto il contrasto con precedenti provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, che, in analoghe fattispecie di declaratoria di incostituzionalità, hanno ritenuto che l'effetto retroattivo (*ex tunc*) della medesima incontri comunque il limite dei c.d. rapporti esauriti, e dunque anche delle denunce di inizio attività perfezionatesi prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; nel caso di specie, in particolare, i provvedimenti di diffida impugnati risulterebbero viziati per l'intervenuta decadenza del potere inibitorio che andava esercitato nel termine allora fissato in trenta giorni dall'inoltro dell'istanza/DIA.

Il motivo è infondato, in quanto, oltre all'effetto della sospensione dell'istruttoria e dell'istanza di riesame sul decorso del termine, il problema emerso nella fattispecie in esame è stato quello dell'incompletezza documentale (progetto, autorizzazione, pareri) a supporto della DIA, solo in presenza della quale (la DIA) può ritenersi formalmente presentata (secondo il paradigma dell'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001). Logico corollario di ciò è che al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la DIA non era ancora consolidata.

6. - L'ottavo motivo di appello, se bene inteso e nei limiti in cui può essere

apprezzato in questa sede, censura la sentenza per “avere sollevato una questione di legittimità costituzionale d’ufficio”, asseritamente violando il principio della domanda, per l’effetto “esercitando un anomalo potere di annullamento d’ufficio dell’atto impugnato”, con *vulnus* anche del “rapporto esaurito”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si è in precedenza accertata, accogliendo la censura dell’appellante, l’erroneità della sentenza di primo grado nell’assunto che, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. Puglia n. 1 del 2018, le istanze/DIA, per come presentate alle Amministrazioni competenti, mantenevano una base legale, che ne implicava lo scrutinio e dunque, per quanto ora rileva, il sindacato giurisdizionale.

7. - Il nono ed ultimo motivo di appello deduce, in sintesi, la violazione del principio di buona amministrazione, nella prospettiva che i provvedimenti di diffida alla costruzione degli impianti (minieolici) riposerebbero in una indebita scelta politica dell’Amministrazione comunale di Biccari, in contrasto con gli interessi pubblici locali, regionali e nazionali ed in genere con la normativa interna ed europea che incentiva lo sviluppo dell’eolico.

Si tratta di una censura, per come prospettata, inammissibile, e comunque carente di interesse, in ragione dell’accoglimento di altri motivi di ricorso, con gli effetti di cui al punto 3) della presente motivazione.

8. - L’accoglimento, nei sensi e nei limiti ora indicati, dell’appello impone la disamina delle eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in questa sede dal Comune di Biccari.

In particolare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2008, disciplinante la documentazione necessaria da allegare alla DIA, rispetto alla quale meramente attuativi sarebbero i provvedimenti impugnati.

L’eccezione è infondata.

Non si tratta, a bene vedere, di un profilo di inammissibilità, quanto piuttosto di fondatezza o meno della pretesa, nel senso che la delibera si pone come possibile parametro di valutazione della meritevolezza dell'interesse pretensivo azionato con l'istanza/DIA.

9. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La complessità, con margini di opinabilità, della fattispecie integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Fantini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Severini**

## IL SEGRETARIO

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2012, n. 2122

**Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, l'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefano, sulla base delle istruttorie espletate dai rispettivi Servizi, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 denominato "Norme in materia ambientale", come modificato e novellato dapprima dal D. Lgs. n. 4/2008 e, successivamente dal D. Lgs. n. 128/2010, all'art. 5, definisce l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

La Regione Puglia, è stata interessata negli ultimi anni da un forte domanda per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in virtù della regolamentazione statale altamente incentivante che in virtù della regolamentazione regionale in materia.

Quest'ultima ha comportato la gestione dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale, pre-

liminari e propedeutici alla definizione dei procedimenti di autorizzazione unica, anche attraverso la definizione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e, con precipuo riferimento ai progetti di impianti eolici, tenendo conto della possibilità di effettuare valutazioni ambientali nell'ambito delle finestre temporali previste dalla regolamentazione di settore *illo tempore* adottata (Regolamento Regionale n. 16 del 2006).

Alla luce del citato sviluppo la normativa nazionale ha inoltre inteso regolamentare la gestione di eventuali elevate concentrazioni di tali tipologie di impianti in un dato contesto territoriale. Tale materia è stata regolamentata dapprima dal DM 10 settembre 2010, che riservava alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17, sia e soprattutto con l'art. 4, comma 3 del recente D.Lgs. n. 28/2011 che, "disciplinando le procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al precipuo fine di "evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità", ha previsto che "le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale", con questo assegnando alla valutazione d'impatto ambientale un ruolo di coordinamento che il già citato D.Lgs. n. 152/2006 le assegnava.

Inoltre, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del Regolamento Regionale n. 16/2006, e della relativa norma di legificazione (L.R. n. 40/2007), avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, nonché a seguito della delega alle Amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di valutazione d'impatto ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si rende necessario fornire indirizzi operativi alle strutture regionali interessate e alle amministrazioni provinciali delegate, al fine di poter effettuare valutazioni ambientali omogenee sul territorio regionale inerenti detti impianti e con-

sentire una più efficace definizione dei procedimenti amministrativi tutt'ora in corso.

In particolare, a seguito di quanto stabilito in sede di conferenza dei Direttori di Area del 2 novembre 2011 e del 16 gennaio 2012, con la presente proposta di deliberazione si intende:

- fornire indirizzi sulla valutazione degli effetti cumulativi nell'ambito delle procedure di VIA, in ossequio al dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera c, all'Allegato V, punto 1, e all'Allegato VI, punto 4), del DM 10 settembre 2010 paragrafo 17 e del DLgs n. 28/2001 l'art. 4, comma 3;
- istituire l'anagrafe degli impianti FER sul territorio regionale e definire le modalità di popolamento e gestione dello stesso, anche ai fini di supportare, motivandola, la considerazione degli effetti cumulativi;
- esplicitare le modalità di coordinamento ed acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale nell'ambito dei provvedimenti di compatibilità ambientale, ivi inclusi quelli in corso, come previsto agli artt. 23 (comma 2), 25 (comma 2) e 26 (comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **1. Impatti cumulativi.**

A tal fine giova ribadire che, oltre al citato art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 28/2011, all'art. 4, comma 3 prevede che *“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”* La Corte Costituzionale con sentenza n. 344/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 16 della L.R. n.40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del Regolamento Regionale n. 16/2006 nonché dell'art. 3 co. 16 della Legge Regionale n. 40/2007, nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento n. 16/2006.

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione d'impatto ambientale degli impianti eolici si fonda a tutt'oggi sull'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. (per le disposizioni regionali vigenti e compatibili con la normativa nazionale), sui contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 131/2004, nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto.

Pertanto, nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale attualmente pendenti, sia presso la competente struttura regionale che presso le amministrazioni provinciali, in ragione di provvedimenti di compatibilità ambientale favorevole già resi, le autorità competenti dovranno tener conto degli indirizzi approvati con il presente provvedimento ai fini della verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo. Tale valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto.

La considerazione relativa al cumulo è espressa con riferimento ai seguenti temi:

- visuali paesaggistiche,

- patrimonio culturale e identitario,
- natura e biodiversità,
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata),
- suolo e sottosuolo.

Sarebbe altresì utile da parte delle amministrazioni provinciali, approfondire e specificare gli indirizzi approvati con il presente provvedimento, sulla base dei quadri di conoscenze e delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti o in corso di elaborazione in conformità al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGR n.1759 del 29 settembre 2009. In particolare tali approfondimenti e specificazioni potrebbero essere operati in base a quanto emerso dai quadri conoscitivi relativi ai caratteri del sistema ambientale, all'analisi ecologica, all'uso del suolo, lo stato del sistema insediativo e delle infrastrutture del territorio provinciale e ai caratteri fondamentali e connotativi dei paesaggi provinciali, nonché in base allo stato dei programmi e progetti in itinere ai vari livelli istituzionali e allo schema di assetto del territorio provinciale. Tali approfondimenti potranno essere condivisi con la Regione in apposito tavolo tecnico convocato dalle strutture regionali competenti

## 2. Anagrafe degli impianti FER

Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare.

Oltre a costituire il presupposto per qualsiasi azione di coordinamento dell'azione amministrativa delle diverse autorità competenti, un sistema efficiente di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Puglia risponde a numerosi impegni e obblighi sanciti dalle normative di settore:

- la pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione ed esercizio degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili, come previsto al paragrafo 6.2 del DM 10 settembre 2010;

- l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati in seguito a procedure semplificate (come previsto all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011), anche in base al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Puglia, dall'Anci Puglia e dall'Upi Puglia il 14 marzo 2011;
- le relazioni periodiche ai Ministeri competenti previste al paragrafo 7.1 del DM 10 settembre 2010 e necessarie al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, istituito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 387/2003, anche ai fini delle attività informative e di consultazione di cui all'art. 3, comma 3 dello stesso Decreto, nonché dell'aggiornamento del DM 10 settembre 2010 ivi compresa l'integrazione con allegati tecnici riferiti a fonti diverse da quella eolica;
- il contributo regionale alle attività previste al Titolo III (*"Informazione e Formazione"*) e al Titolo VIII (*"Monitoraggio, Controllo e Relazione"*) del D.Lgs. n. 28/2011;
- le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui provvedimenti di VIA e AIA adottati e sui procedimenti in corso (art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Vista la presenza all'interno del SIT dell'anagrafe degli Impianti alimentati da FER, in regime di Autorizzazione Unica e in regime di dichiarazione di inizio attività (DIA) per i Comuni che, in ottemperanza all'Accordo Regione, UPI e ANCI, si stanno adoperando per l'integrazione dei dati di propria competenza, visto l'interesse della Regione a monitorare lo stato degli impianti anche attraverso l'uso di immagini telerilevate da satellite o aereo, si propone che la trasmissione alla Regione delle informazioni relative ai titoli abilitativi rilasciati in seguito a procedure semplificate (come previsto all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011), avvenga con le modalità già in corso e concordate nell'ambito dell'accordo di cui sopra, attraverso il SIT e SistemaPuglia.

Nel complesso, l'anagrafe dovrà contenere informazioni anagrafiche e di posizione, nonché relativa documentazione, degli impianti FER che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. in esercizio;
2. per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente;
3. per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, ovvero una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente;
4. per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale;
5. per i quali il procedimento di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso.

Per gli impianti di cui ai punti 1., 2. e 3. il primo popolamento dell'anagrafe, laddove non sia ancora avvenuto, sarà svolto a cura dei Comuni territorialmente competenti, ad integrazione di quanto già presente nel SIT e secondo le modalità già convenute.

Per gli impianti di cui ai punti 4. e 5. la definizione della procedura per il popolamento dell'anagrafe sarà a cura della Regione Puglia, Servizio Ecologia e Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, e sarà definita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, con apposito atto dirigenziale. Successivamente, le Province e la stessa Regione provvederanno a integrare tempestivamente, nelle forme e nelle modalità definite dai citati Servizi, le informazioni previste.

L'anagrafe così composta dovrà essere costantemente e tempestivamente aggiornata, in modo che la banca dati del Sistema Informativo Territoriale della Puglia possano costituire la base condivisa ed aggiornata di conoscenza del territorio a cui le valutazioni operate dalle Autorità Competenti si devono richiamare.

### **3. Coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito della VIA.**

Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si configura come un procedimento amministrativo caratterizzato non solo da forme di pubblicità più ampie rispetto al preliminare procedimento di verifica, ma anche inclusivo, diversamente da quanto disciplinato per il suddetto procedimento di assoggettabilità, dei pareri dei soggetti

competenti in materia ambientale interessati, ovvero delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, secondo la disposizione del sesto comma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La caratteristica di inclusività dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale nel parere di compatibilità ambientale è stata codificata dal legislatore nazionale dapprima con la prima novella operata dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e poi confermata negli stessi termini nel Decreto Legislativo n. 128/2010. Tale previsione è pertanto vincolante per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale avviati dopo il 13 febbraio 2009.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 2-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*“Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*), in riferimento ai procedimenti avviati prima del 13 febbraio 2009 (ovvero dopo il decorso dei dodici mesi concessi alle Regioni per l'adeguamento del proprio ordinamento regionale vigente), trovano applicazione le previsioni della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e nello specifico gli artt. 6 cc 4 e 4bis e 11 c. 3 in merito al coinvolgimento di altri enti e, segnatamente, dell'Autorità di Bacino e dell'Ente parco competente. Attesa la molteplicità dei pareri, assensi, nulla-osta che confluiscono nel procedimento unico disciplinato dalla DGR n. 3029/2010, appare opportuno individuare modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale.

A tal fine si propone pertanto che i seguenti pareri siano resi nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale:

1. parere di conformità al Piano di gestione dell'Autorità di gestione per progetti ricadenti in Siti della Rete Natura 2000;
2. nulla osta dell'Ente Parco per le aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 19/97;

3. parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrate;
4. parere di conformità al Piano Paesaggistico Regionale, da parte del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, ovvero delle Amministrazioni Comunali o Provinciali delegate ai sensi della L.R. 20/2009 e ss. mm. ed ii.;
5. parere di conformità al PTA da parte del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia;
6. nulla osta in materia di impatto acustico, rilasciato dall'amministrazione comunale nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 447/1995;
7. parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, in relazione ai profili relativi all'impatto paesaggistico e sul patrimonio storico culturale dei progetti di impianti di energie rinnovabili ai sensi dell'Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al paragrafo 14.9 del DM 10 settembre 2010 e di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
8. parere dell'Arpa in relazione agli aspetti inerenti al monitoraggio e controllo, nonché in relazione ai propri compiti istituzionali;
9. eventuale parere ai sensi della L.R. n. 14/07 in materia di tutela degli ulivi monumentali;
10. pareri rilasciati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Resta salva la previsione di cui all'art. 25 comma 3-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in virtù della quale, decorsi i termini ivi previsti, l'autorità competente per la VIA procede comunque ad adottare la relativa decisione.

Per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione d'impatto ambientale, l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., la procedura di compatibilità ambientale

comprende il parere sulla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal successivo D.P.R. n. 120/2003, qualora il progetto interessi i siti della Rete Natura 2000.

**Visto** il verbale della Conferenza dei Direttori d'Area tenutasi in data 2 novembre 2011.

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
- il Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.
- il Decreto Legislativo n. 28/2011
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010
- la Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 131/2004
- la DGR n. 3028/2010
- la DGR n. 3029/2010

#### **COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. n. 7/2004.

Tanto premesso,

#### **LA GIUNTA**

udite la relazioni e le conseguenti proposte degli Assessori competenti;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, del Dirigente del Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, del Dirigente del Servizio Assetto del territorio, del Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti e/o relatori;
- di approvare per la valutazione degli impatti cumulativi, sia per gli impianti eolici che per quelli fotovoltaici al suolo, come espresse in premessa e nell'allegato al presente provvedimento, le indicazioni di cui all'allegato, che saranno meglio definite in un successivo atto dirigenziale coordinato, per gli aspetti tecnici e di dettaglio;
- di stabilire che tutti gli enti titolari di delega all'esercizio delle funzioni in materia di VIA nei procedimenti di rispettiva competenza, garantiscano l'osservanza delle indicazioni contenute nel presente provvedimento;
- di rendere disponibili, attraverso il Sistema Informativo Territoriale, i dati relativi degli impianti FER come indicato in premessa;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Assetto del Territorio di provvedere a definire le modalità più efficaci per l'aggiornamento del SIT al fine del popolamento dell'anagrafe;
- di approvare le indicazioni per il coordinamento dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- di approvare le indicazioni per il coordinamento tra valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Ecologia di insediare un tavolo tecnico con le strutture provinciali competenti per la VIA, finalizzato a definire le modalità di coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale;
- di impegnare le strutture regionali competenti a concorrere al popolamento dell'istituita anagrafe;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul Portale Ambientale, sul sito istituzionale alla Sezione URP;
- di notificare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali pugliesi e ai Comuni pugliesi per il tramite dell'ANCI a cura del Servizio proponente.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

### **Impatto cumulativo dei progetti di impianti per la produzione di energia elettrica (eolici e fotovoltaici al suolo)**

Le indicazioni che seguono sono utilizzabili per la valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo, (i) in esercizio, (ii) per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente, (iii) per i quali i procedimenti detti siano ancora in corso, in stretta relazione territoriale ed ambientale con il singolo impianto oggetto di valutazione, secondo le modalità di seguito definite.

#### **Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche**

Gli elementi che contribuiscono all'impatto visivo degli impianti eolici sono principalmente:

1. dimensionali (il numero degli aerogeneratori, l'altezza delle torri, il diametro del rotore, la distanza tra gli aerogeneratori, l'estensione dell'impianto, ecc.);
2. formali (la forma delle torri, il colore, la velocità di rotazione, gli elementi accessori, la configurazione planimetrica dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica quali ad es.: andamento orografico, uso del suolo, valore delle preesistenze, segni del paesaggio agrario);

Gli elementi che contribuiscono all'impatto visivo degli impianti fotovoltaici al suolo sono principalmente:

1. dimensionali (superficie complessiva coperta dai pannelli, altezza dei pannelli al suolo);
2. formali (configurazione delle opere accessorie quali strade, recinzioni, cabine, con particolare riferimento, agli eventuali elettrodotti aerei a servizio dell'impianto, configurazione planimetrica dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica quali ad es.: andamento orografico, uso del suolo, valore delle preesistenze, segni del paesaggio agrario).

Si ritiene necessario, pertanto, nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, considerare principalmente i seguenti aspetti:

- i. densità di impianti all'interno del bacino visivo dell'impianto stesso (individuato dalla carta di intervisibilità), e/o del contesto paesaggistico di riferimento, che dovrà essere dimensionato anche in considerazione delle Zone di visibilità teorica (ZTV) di cui alle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici del MIBAC (2005) e degli Ambiti e/o delle Figure Territoriali e Paesaggistiche individuate dal PPTR (DGR 01/2010);
- ii. co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o in successione;
- iii. effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, con particolare riferimento alle strade principali e/o a siti e percorsi di fruizione naturalistica o paesaggistica;
- iv. effetto selva e disordine paesaggistico, valutato con riferimento all'addensamento di aerogeneratori.

#### **Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario**

La valutazione paesaggistica di un impianto eolico e/o fotovoltaico dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme di parchi eolici e/o fotovoltaici, sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione indotta produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non comprometterne i valori dal punto di vista storico-culturale e identitario.

Si ritiene necessario pertanto considerare lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio, elementi della organizzazione insediativa, trama dell'appoderamento, ecc., ) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione. Questi saranno identificati a partire dalle Schede d'Ambito del PPTR (DGR 01/2010).

Pertanto gli elementi di trasformazione introdotti dagli impianti nel territorio di riferimento dovranno essere calibrati rispetto ai seguenti valori paesaggistici-culturali:

- identità di lunga durata dei paesaggi;
- beni culturali, considerati come sistemi integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza per la loro valorizzazione complessiva;
- trend evolutivi e dinamiche socio-economiche in relazione ai due punti precedenti.

### **Impatti cumulativi su natura e biodiversità**

Relativamente agli impianti eolici l'impatto provocato consiste essenzialmente in due tipologie:

- diretto, dovuto alla collisione degli animali con parti dell'impianto in particolare rotore, che colpisce, principalmente, Chiroterti, rapaci e migratori;
- indiretto, dovuti all'aumento del disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui, modificazione di habitat (aree di riproduzione e di alimentazione), frammentazione degli habitat e popolazioni, ecc..

Con riferimento all'effetto barriera, gli impianti eolici, specialmente quelli di grandi dimensioni possono costringere sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le normali attività trofiche anche su distanze nell'ordine di alcuni chilometri. L'entità dell'impatto dipende da una serie di fattori: la scala e il grado del disturbo dimensioni dell'impianto, distanza tra le turbine, grado di dispersione delle specie e loro capacità a compensare il maggiore dispendio di energia così come il grado di disturbo causato ai collegamenti tra i siti di alimentazione, riposo e riproduzione.

Le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o 15 aerogeneratori devono, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 131 "Art. 7 l.r. n. 11/2001 - *Directive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione.*", prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato "... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea".

L'impatto provocato sulla componente in esame dagli impianti fotovoltaici consiste, invece, essenzialmente in due tipologie d'impatto:

- diretto, dovuto alla sottrazione di habitat e di habitat trofico e riproduttivo per specie animali. Esiste, inoltre, una potenziale mortalità diretta della fauna, che si occulta/vive nello strato superficiale del suolo, dovuta agli scavi nella fase di cantiere. Infine, esiste la possibilità di impatto diretto sulla biodiversità vegetale, dovuto alla estirpazione ed eliminazione di specie vegetali, sia spontanee che coltivate (varietà a rischio di erosione genetica) ;
- indiretto, dovuti all'aumentato disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui nella fase di cantiere che per gli impianti di maggiore potenza può interessare grandi superfici per lungo tempo.

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell'opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un'area pari ad almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica.

Per entrambe le tipologie di impianti, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dovranno essere considerate le interferenze già prodotte, o attese, con le componenti (corridoi ecologici, nodi, ecc.) così come individuate dallo Schema della Rete Ecologica Regionale, definita dallo Scenario Strategico del PPTR (DGR 01/2010),.

### **Impatti cumulativi sulla sicurezza e la salute umana**

Le valutazioni relative alla componente "rumore" devono essere declinate rispetto alle specifiche di calcolo necessarie alla determinazione del carico acustico complessivo.

In caso di valutazione di impatti acustici cumulativi, l'area oggetto di valutazione coincide con l'area su cui l'esercizio dell'impianto oggetto di valutazione è in grado di comportare un'alterazione del campo sonoro. Per ciò che riguarda l'eolico, si considera congrua un'area oggetto di valutazione data dall'involuppo dei cerchi di raggio pari a 3000 metri e di centro coincidente con ciascuno degli aerogeneratori appartenenti al parco eolico oggetto di valutazione.

La valutazione dell'impatto acustico dovrà essere condotta nel rispetto della normativa nazionale vigente, delle norme della serie ISO 9613, CEI EN 61400 nonché in applicazione del criterio differenziale. Nel caso degli impianti fotovoltaici l'involuppo è da intendersi tracciato a partire dalla perimetrale esterna della superficie direttamente occupata dai pannelli.

Appare utile introdurre una distinzione tra:

- Impianti di produzione di energia da FER esistenti ( ed in esercizio)
- Impianti di produzione di energia da FER in progetto (in avanzato iter procedimentale o comunque previsti nel breve e medio termine)

I primi contribuiscono alla rappresentazione delle sensibilità di contesto e pertanto diventano parte integrante delle condizioni ambientali al momento della loro rappresentazione (es. rilievo del rumore di fondo); I secondi intervengono tra i fattori di pressione ambientale ai quali la progettualità oggetto di istruttoria concorre sinergicamente e pertanto vanno integrati nella stima/simulazione dell'intensità del campo acustico di progetto, in formulazione additiva, lineare o pesata a seconda della vicinanza tra i parchi eolici in progetto concorrenti.

In fase di progetto, i valori di potenza acustica da considerare saranno quelli forniti dal costruttore per velocità del vento pari a 10 m/s alla turbina (impianti eolici) ovvero quelli corrispondenti alle condizioni nominali di funzionamento (impianti fotovoltaici); inoltre per ciascuna sorgente sonora dovrà essere trascurata la direttività della sorgente considerando per tutte le direzioni il massimo livello di emissione misurato e certificato dal costruttore in fase di collaudo.

In fase di verifica (es. stima dei valori differenziali pre e post-operam, a carico dei ricettori sensibili e dei luoghi a questi assimilabili), invece, dovranno intervenire nel calcolo le condizioni ambientali più frequenti.

Nello studio degli impatti acustici cumulativi, ai fini della determinazione del valore di fondo minimo si potranno assumere come base conoscitiva i monitoraggi volti alla determinazione del valore di fondo effettuati nell'ambito degli studi già condotti relativi ad impianti esistenti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Stesso discorso può applicarsi alla selezione operata alla individuazione dei ricettori dell'area.

L'attenzione sugli effetti cumulativi va posta anche in ordine agli impatti elettromagnetici e alle vibrazioni, con criteri analoghi.

Non si ravvisano particolari criticità, relativamente ai cumuli, rispetto al rischio per la incolumità pubblica dovuto alla rottura accidentale degli aerogeneratori o di parti di essi (calibrato sulla gittata o sulla proiezione dovuta ad accidentale ribaltamento), pur evidenziando che la percezione del rischio aumenta in un contesto antropico già sensibilizzato dalla presenza di altri impianti esistenti o in progetto, con possibile amplificazione incontrollabile di fenomeni tipo NIMBY o BANANA.

### **Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo**

*Geomorfologia ed idrogeologia:* in ordine alla valutazione di impatto cumulativo, appare utile definire una possibile ricaduta estesa di fenomeni puntuali, dati dalle varie sollecitazioni su suolo e sottosuolo indotte dai vari aerogeneratori e dal layout tecnico di progetto, che potrebbero favorire eventi di franosità superficiale o di alterazione delle condizioni di scorrimento idrico superficiale o ipodermico.

L'eccessiva concentrazione di impianti eolici e fotovoltaici determina infatti pressione su suolo, ma non è sempre possibile definire un limite di carico in modo astratto, che condizioni l'eccessiva densità di impianti in un dato bacino di occupazione territoriale. In generale gli aspetti della risposta determinati dalla presenza del terreno, inteso come un continuo deformabile dotato di geometria e condizioni al contorno proprie, devono essere rappresentati accoppiando il terreno di fondazione al manufatto ed eseguendo quindi una vera e propria analisi di interazione dinamica terreno-struttura.

La progettazione e la verifica di compatibilità dei manufatti sul territorio deve tener conto di eventi critici di pericolosità geomorfologica ed idraulica in relazione al contesto, alle dinamiche e alla contemporanea presenza sul territorio di più impianti, reali ed anche attesi, ovvero in progetto.

In particolare, la selezione dei tempi di ritorno associati deve poter comportare valutazioni estese al ciclo di vita dell'opera in valutazione, commisurato alle dinamiche di trasformazione idrogeologica e geomorfologica. Il quadro delle emergenze geomorfologiche deve essere restituito in modo fedele allo stato dei luoghi, pur in conformità alla normativa paesaggistica ed ambientale, rappresentando un quadro di sensibilità reali, rispetto al quale la pressione indotta dalla presenza dei parchi eolici deve essere misurata in modo cumulativo.

*Alterazioni pedologiche:* un progetto potrà prevedere sistemazioni (livellamenti, realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto ecc.) che possono modificare significativamente gli assetti attuali delle superfici dei suoli, con effetti ambientali potenzialmente negativi (tra cui perdita di biodiversità ecc.) che abbisognano ugualmente di adeguati approfondimenti;

In ogni caso, le informazioni andranno generalmente fornite, con riferimento alla cumulabilità degli impatti derivante dai progetti già realizzati e presentati, in un'area sufficientemente estesa da consentire una corretta valutazione degli effetti, almeno a scala di bacino idrografico e/o di unità fisiografica, intesa come espressione unitaria dei caratteri fisici, geo-morfologici, pedologico-vegetazionali e paesaggistici.

*Agricoltura:* la sottrazione di suolo fertile all'agricoltura, con conseguente riduzione delle produzioni, è uno degli effetti diretti più significativi degli impianti fotovoltaici.

La produzione di 1 MW di energia da impianto fotovoltaico su suolo agrario richiede una superficie di terreno superiore ai 2 ettari, senza tenere conto delle fasce di rispetto ad evitare ombreggiamenti tra i pannelli; a detta superficie è necessario aggiungere le aree destinate ad opere accessorie.

La concentrazione di impianti osservata su alcuni areali particolarmente vocati a produzioni agricole di qualità sta determinando una contrazione delle produzioni agrarie, specie in determinate zone. La fase di realizzazione degli impianti richiede interventi i quali determinano impatti in particolare sulla risorsa suolo, quali il suo deterioramento e la compromissione per il futuro recupero alla produzione agricola. Vanno considerati gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto e quelli indotti dalle operazioni di manutenzione;

a tal fine vanno considerate le misure di protezione e mitigazione relative alla tutela della funzionalità della risorsa suolo agrario e della biodiversità, onde consentire che alla dismissione degli impianti il suolo non presenti problemi di inquinamento e di degrado fisico-chimico (tipologia degli interventi di cantiere, uso del cemento, rimovibilità, impiego di sostanze inquinanti, compattamento e stratigrafia, il diserbo, ecc).

Qualora siano interessate grandi superfici, vi è un rilevante fattore di rischio di riduzione di specifiche produzioni agricole sino all'abbandono definitivo dell'attività agricola su interi territori, determinando la perdita di aziende, di conoscenze e di identità agricola e rurale. Gli effetti indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli sono valutabili nell'ambito della perdita dei caratteri identitari di lunga durata con riguardo agli elementi della organizzazione insediativa, la trama dell'appoderamento, ecc., che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione.

PROPONENTE CHECCHIA LUCIA WIND FARM srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	338	2537042,7277	4585834,4737
2	16	381	2536793,1002	4585524,9373
3	15	65	2535662,1357	4584651,3171
4	15	46	2535867,1510	4585421,6805
5	4	232	2539390,1247	4589523,2677
6	4	94	2538896,7823	4588459,2638
7	12	250	2538600	4587700
8	17	125	2539763,9800	4586018,0901
9	17	137	2539561,6608	4585570,1220
10	19	62 -4	2541848,9154	4585932,6124
11	17	115 - 334	2538739,0719	4585535,0522


 AEROGENERATORE NON RIENTRANTE NELLA  
 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
 N. 6677/2018



*Provincia di Foggia*  
*Settore Assetto del Territorio e*  
*Ambiente*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009 relativa all'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 123 MW e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Troia (FG) nell'attuale titolarità della società ASI Troia FV1 S.r.l.- istanza riattivazione procedimento - richiesta di conferma validità ed efficacia della V.I.A. in relazione alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica concessa con Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 178 del 13/11/2018

Settore	<b>AMBIENTE</b>
Dirigente	<b>ARCH. STEFANO BISCOTTI</b>
La Determinazione richiede impegno di spesa:	<b>NO</b>
La Determinazione contiene dati sensibili:	<b>NO</b>

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**PREMESSO CHE**

Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;

La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";

Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;

Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;

Con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato;

Con decreto presidenziale n.6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per il nuovo triennio;

Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 661 del 8/1/2019 la ditta ASI Troia FV1 S.r.l.- ha presentato l'istanza come sopra specificata;

Alla richiesta risultano allegati i seguenti elaborati:

Istanza Richiesta Proroga VIA.

Asseverazione Tecnico.

ASI TROIA FV1 - 01 Siti naturalistici ed aree protette.

ASI TROIA FV1 - 02 Componenti geomorfologiche.

ASI TROIA FV1 - 03 Componenti botanico vegetazionali.

ASI TROIA FV1 - 04 Componenti culturali ed insediative.

SIA - ASI TROIA FV01 - 2018.

SIA - ASI TROIA FV01 - Report fotografico - 2018.

Oltre a tutti gli elaborati come autorizzati con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciato alla società ASI Troia FV 1 Srl ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 123 MW sito nel comune di Troia (FG).

#### PRESO ATTO

Della natura particolare del procedimento che si è sviluppato secondo la seguente sintetica cronologia ricavata dagli atti depositati:

Con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciava alla società ASI Troia FV 1 Srl la Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 123 MW sito nel comune di Troia (FG).

Con comunicazione del 26/04/2011 la società ASI Troia FV 1 Srl comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 27/04/2011; (gli stessi regolarmente avviati hanno determinato lo stato di consistenza delle opere sin qui realizzate, documentate nel report fotografico allegato all'istanza in oggetto)

Con Atto Dirigenziale n. 100 del 2 settembre 2013 la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciava alla società ASI Troia FV 1 Srl una proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determina Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011. Nel suddetto Atto Dirigenziale la nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 27 ottobre 2015, ovvero veniva riconosciuta alla ASI Troia FV 1 Srl una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori;

Con Atto Dirigenziale n. 100 del 2 settembre 2013, è stato, altresì, assegnato alla ASI Troia FV 1 Srl un termine di 30 giorni per la trasmissione delle nuove fideiussioni, previste dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 31/2008, da emettere in favore del Comune di Troia e della stessa Regione.

La Società ha inviato le proprie fideiussioni ma l'Ente Regione non le ha reputate valide e essendo, nelle more, decorso il termine previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 31/2008 ("centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori") ha avviato, con comunicazione del 3 aprile 2014, il procedimento di decadenza dall'autorizzazione unica, concluso con la determinazione dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 del Registro delle determinazioni - Codice CIFRA 159/DIR/2014/00030 – emesso dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, avente ad oggetto "Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 relativa a: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Troia";

La società ASI Troia FV 1 Srl, in data 5 giugno 2014, impugnava repentinamente la Determina Dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014

In data 21 giugno 2018 il TAR Bari emette la Sentenza n. 910 accogliendo il ricorso proposto dalla società ASI Troia FV 1 Srl avverso il provvedimento di decadenza n. 30 del 29 maggio 2014, con il quale era stata caducata l'Autorizzazione Unica n. 32 del 3 febbraio 2011

Con nota acquisita al Prot. N. 6132 del 12/11/2018 della Regione Puglia, la società ASI Troia FV 1 Srl chiedeva l'adozione di un provvedimento che ottemperasse alla sentenza del TAR Bari n. 910 del 21/06/2018, con contestuale rideterminazione del termine per la conclusione dei lavori e l'impegno a rinunciare a qualunque risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento.

Con la medesima nota la società ha depositato una relazione tecnica con la quale ha comunicato che nulla è variato nelle aree in cui era prevista la costruzione dell'impianto.

Con Atto Dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali N. 178 del 13/11/2018 la Regione Puglia ripristinava l'illegalità violata dotando l'A.U. dell'originaria efficacia e riconosceva alla Società il diritto di completare l'impianto per il tempo esattamente residuo al momento della illegittima dichiarazione di decadenza.

Il termine di fine lavori concesso con la già citata determina dirigenziale di proroga n. 100 del 02/09/2013 della determina dirigenziale n. 32 del 03/02/2011, veniva così rideterminato in ulteriori 17 mesi dalla notifica dello stesso Atto Dirigenziale N. 178 del 13/11/2018.

PRESO ATTO del parere del Comitato riunitosi nei giorni 7 e 8 febbraio 2019 per valutare, su richiesta del Rup, l'istanza in oggetto.

VISTO il parere, nel quale si è preso atto della cronologia sopra riportata, e si conclude che:

"Nell' Atto Dirigenziale N. 178 del 13/11/2018, la Regione Puglia specificava che:

*"Il provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente.*

*Di fissare a 90 giorni dalla notifica del provvedimento il termine di deposito delle fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia".*

*Tanto premesso, il Comitato ritiene che non vi siano le condizioni per rivedere nel merito gli atti confluiti nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, in quanto ritiene trattarsi di mera ripresa dei lavori in seguito a sospensione determinata da atti regionali poi dichiarati illegittimi con sentenza del TAR Bari n. 910 del 21/06/2018.*

*Il Rup prende atto del parere del comitato e si riserva di determinare nel merito.”*

NEL MERITO si osserva che:

L'assunto espresso nel parere fa esplicito riferimento alla condotta degli organi regionali i quali, pur nell'esercizio delle prerogative proprie, hanno determinato il realizzarsi di una fattispecie non riconducibile alla ordinaria prassi della proroga e/o della rideterminazione della validità temporale del provvedimento di VIA.

Il caso in argomento attiene infatti a procedura che non solo ha consolidato l'efficacia dell'Autorizzazione Unica concessa, in presenza di tutti i pareri, nullaosta, concessioni in essa confluiti e dotati di piena validità, ma ha soprattutto consentito l'avvio regolare dei lavori di realizzazione dell'impianto che, prima della sospensione, hanno maturato stati di avanzamento di portata significativa.

Pare del tutto evidente che tali circostanze singolari hanno indotto gli uffici regionali competenti ad adottare l'atto di rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica (determina N. 178 del 13/11/2018) condizionandolo all'impegno della ditta a rinunciare a qualunque risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento.

Non pare altrettanto palese il confine entro il quale la Regione ha ritenuto applicabile tale clausola di salvaguardia, posto che "Il provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente".

Si configura nel caso un profilo interpretativo sufficientemente delineato, che induce l'Ente Provincia a ritenere operativi i margini di competenza cui la Regione ha rinviato, seppur in termini unilaterali, nel prescrivere l'attivazione del procedimento di rideterminazione della validità temporale della VIA, non ritenendola automaticamente ricalibrata sui nuovi termini di validità dell'Autorizzazione Unica, peraltro sospesa in virtù di atti regionali che il TAR ha giudicato illegittimi.

Tali presupposti rendono, a parere del settore scrivente, sufficientemente praticabile l'adozione di decisioni motivate dalla stima di una contemporanea duplice esigenza.

Da un lato sembrano utilmente perseguibili margini di valutazione che tengano a riferimento i criteri generali ispirati alla sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'impianto, dall'altro pare ineludibile la contestuale comparazione con gli interessi e i diritti legittimi che si sono nel frattempo consolidati in favore della ditta proprietaria dell'impianto.

Si ritiene che tale riscontro debba scaturire in via prioritaria dalla verifica dello stato di avanzamento dei lavori nei vari siti, e dall'analisi costi-benefici focalizzata sulla consistenza, dislocazione ed entità delle opere realizzate e relativo grado di reversibilità.

## CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO

### Descrizione del progetto

La centrale fotovoltaica per la produzione di energia elettrica in oggetto avrà le seguenti caratteristiche generali:

- potenza nominale dei moduli fotovoltaici installati pari a circa 123,00 MW;
- diverse cabine elettriche di raccolta, conversione statica e trasformazione dell'energia elettrica interne alle aree di centrale, di cui una adibita anche a smistamento;
- n° 1 sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna alla futura stazione 150/380 kV di Terna S.p.A. nel Comune di Troia nella zona "Cancarro";
- rete elettrica interna alle aree di centrale a 30 kV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esternamente alle aree di centrale;
- rete telematica interna di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto fotovoltaico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, illuminazione, forza motrice, ecc...).
- fabbricati uffici, in edifici esistenti e da costruire.

La conformazione pianimetrica dell'impianto si sviluppa in maniera diffusa in agro di Troia, con una distanza dal centro abitato variabile tra i 2 e i 10 km. Per la precisione i campi della centrale si dislocano nelle località "Tortorella", "San Vincenzo", "Montevergine" e "Santissimo-Serra Traversa". (si veda immagine successiva)

I componenti principali dell'impianto fotovoltaico in oggetto sono:

- i moduli, contenenti le celle di materiale semiconduttore;
- gli inverter, dispositivi la cui funzione è trasformare la corrente elettrica continua generata dai moduli in corrente alternata;
- i quadri elettrici e i cavi elettrici di collegamento;
- i contatori per misurare l'energia elettrica prodotta dall'impianto, uno o più contatori per la misura degli autoconsumi di centrale e un contatore per la misura dell'energia ceduta alla rete;
- un trasformatore BT/MT per ogni inverter e i quadri di protezione e distribuzione in media tensione;
- gli elettrodotti in media tensione;
- le cabine elettriche di raccolta, conversione e trasformazione e la sottostazione MT/AT di consegna. Direttamente sotto le strutture dei moduli saranno ubicati quadri elettrici di raccolta in bassa tensione continua.

Per ogni 1000 kW circa di moduli fotovoltaici sarà posta in opera una cabina elettrica prefabbricata contenente gli inverter, il trasformatore MT/BT, i quadri di media tensione nonché i sistemi ausiliari.

I cavidotti di collegamento saranno in parte esterni (cavi in aria graffettati alle strutture di supporto per la corrente continua, cavi in tubo interrato per la sezione in corrente continua) e in parte interni alle cabine (cavi in tubo in aria per la sezione in corrente alternata a bassa tensione e a media tensione).

Sarà realizzato un impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti e le fulminazioni al quale saranno collegate tutte le strutture metalliche di sostegno e le armature dei prefabbricati oltre che tutte le masse dei componenti elettrici di classe I.

Da un punto di vista elettrico, più moduli fotovoltaici vengono collegati a formare una serie, chiamata stringa; più stringhe vengono poi collegate in parallelo nei quadri di campo e da questi all'inverter e al trasformatore BT/MT.

L'energia sarà raccolta all'interno della centrale da una rete a media tensione interrata e con elettrodotti a media tensione sempre interrati sarà trasferita alla sottostazione MT/AT di consegna.

Le cabine elettriche saranno del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, comprensive di vasca di fondazione dello stesso materiale o messa in opera in cemento ciclopico o cemento armato con maglie elettrosaldate.

L'area della centrale sarà completamente recintata e dotata di illuminazione, impianto anti-intrusione e di video sorveglianza.

Si metterà inoltre in esecuzione un sistema di monitoraggio e controllo.

### **Infrastrutture ed opere civili**

Le opere civili relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, oggetto del presente studio, possono essere distinte in:

- o Costruzione di recinzione perimetrale dei lotti;
- o Costruzione di strade interne alla centrale, piazzole di sosta e opere di adeguamento della viabilità esistente;
- o Posa in opera delle strutture e dei moduli fotovoltaici;
- o Costruzione di edifici adibiti a deposito e controllo della centrale;
- o Costruzione e posa in opera di cabine elettriche di smistamento;
- o Posa in opera di rete elettrica interrata a 30 kV;
- o Costruzione della sottostazione MT/AT per la connessione alla rete pubblica.
- o Restauro e risanamento conservativo delle Masserie San Vincenzo e Montevergine.

### **Caratteristiche generali**

Le aree per la realizzazione della centrale sono state scelte a valle di considerazioni basate in primis sul rispetto dei vincoli intesi a contenere gli effetti modificativi del suolo ed a consentire l'esistenza della centrale nel rispetto dell'ambiente e delle attività umane in atto nell'area, ed in secondo luogo sui requisiti tecnici e di rendimento della centrale.

Le località in cui sarà ubicata la centrale sono state individuate in modo tale da non rendere particolarmente importante il disboscamento di colture arboree presenti (p.e. ulivi) e vegetazione naturale per una più spinta salvaguardia dell'ambiente agrario tipico.

In particolare, la maggior parte delle aree scelte è attualmente coltivata a seminativo e dei pochi ulivi o altre tipologie di alberature che dovesse essere necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all'interno dell'area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso giardini pubblici o scuole, il tutto in base a quanto previsto all'uopo dalla normativa regionale in materia e, dell'ufficio regionale competente.

Si rimanda all'elaborato SIA - ASI TROIA FV01 – 2018 per maggiori dettagli in relazione a:

Recinzione perimetrale

Piazzole di sosta, strade di accesso e viabilità di servizio

Prefabbricati per cabine elettriche

Fabbricati ufficio e deposito

Sottostazione

Impianto di terra

Vettoriamento dell'energia

Si veda inoltre il capitolo Descrizione degli interventi previsti in progetto

## STATO DI CONSISTENZA LAVORI ESEGUITI

Nell'elaborato citato in nota, cui si rinvia per approfondimenti, si legge che a seguito di indagini di carattere generale, del reperimento della documentazione progettuale, delle verifiche della documentazione consegnata alla Società ASI TROIA FV1 dall'allora Direttore dei Lavori "Studio BFP" di Bari, oltre che di sopralluoghi eseguiti presso il sito di riferimento posto in Comune di Troia, alle località "Masseria Montevergine", "Masseria San Vincenzo" e "Masseria Taverna", viene di seguito descritto lo stato attuale dei luoghi come modificati per effetto del già più volte citato inizio lavori del 26/04/2011 e della successiva sospensione degli stessi intervenuta in data 29/05/2014.

Il progetto è costituito da 4 sezioni denominate:

- "Tortorella" – 28,5 MW (di seguito "Sezione A");
- "Montevergine" – 38,5 MW (di seguito "Sezione B");
- "San Vincenzo" – 24,5 MW (di seguito "Sezione C");
- "Serra Traversa - Santissimo" – 31,5 MW (di seguito "Sezione D").

### **Sezione B - "Montevergine" – 38,5 MW**

La sezione Montevergine suddivide il campo in 14 sottogruppi ciascuno afferente ad una propria inverter station da circa 1,6 MW. Il sito si presenta completo di strade esterne e viabilità interne, composte da un sottofondo in tessuto-non- tessuto sormontato da lapilli di pietra a costituire il piano di calpestio, realizzate in conformità al progetto esecutivo. Tali opere risultano mantenute in cattivo stato di conservazione. I percorsi interni conducono alle aree in cui dovranno essere installati i cabinati inverter e le cabine elettriche; tali superfici sono attualmente prive di basamenti, platee e/o piattaforme di appoggio di infrastrutture. I sottogruppi del campo Montevergine risultano completamente recintati, a meno dei cancelli, con elementi grigliati di tipo "keller" di altezza pari a 1,5 m in conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica. La recinzione sull'intero perimetro non presenta discontinuità, deformazioni e ruggini.

Attualmente risultano posati ed installati a servizio del campo di Montevergine 4,4 km di cavidotto (tratti terminali evidenziati in verde), per un totale di 36,5 km di cavo MT in alluminio 3x(1x400mmq) oltre il tritubo per la posa della fibra ottica esteso sempre sul tratto di 4,4 km.

Oltre i lavori come documentati nelle immagini prodotte, per il completamento del cavidotto "Montevergine" sono stati già acquistati, e risultanti a bilancio, i restanti 55 km di cavo MT 1x400 comprensivi di giunti e terminali, più circa 10 km di fibra ottica da stendere nel tritubo

Su tutto il campo di Montevergine è stata effettuata, altresì, la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere "sminamento"), insieme alle indagini e studi archeologici in sito

### **Sezione C - "San Vincenzo" – 24,5 MW**

La sezione San Vincenzo è suddivisa in 13 sottogruppi ciascuna afferente ad una propria inverter station da circa 1,6 MW. Il sito che ospiterà l'impianto è stato a suo tempo completamente recintato; in seguito a ripetuti furti ed atti di vandalismo la recinzione è stata rimaneggiata in alcuni tratti.

Come per il campo di Montevergine, per la futura realizzazione del cavidotto "San Vincenzo" sono stati già acquistati, e risultanti a bilancio, 105 km di cavo MT 1x400 comprensivi di giunti e terminali, più circa 18 km di fibra ottica da stendere nel tritubo, per un totale complessivo di circa 1.000.000,00 € (oltre iva).

Sullo stesso sito è stata effettuata la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere "sminamento") oltre alle indagini e studi archeologici del caso.

### **Sezione Santissimo - Serra Traversa e Tortorella**

Sui siti di Santissimo - Serra Traversa e Tortorella è stata effettuata la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere "sminamento").

### **Sottostazione AT/MT**

La connessione alla rete elettrica nazionale delle quattro sezioni è prevista in progetto a mezzo di una SSE AT/MT da 123 MWp da realizzare in adiacenza allo stallo AT da 1GW di Terna (già in esercizio). Il progetto della sottostazione è stato sviluppato in collaborazione con Siemens secondo il layout standard di Terna. In sottostazione, la potenza complessiva delle sezioni d'impianto si suddivide in progetto su due trasformatori AT/MT da 63 MW cadauno.

Alla data del sopralluogo risultano completate tutte le opere civili esterne ed interne per l'intera SSE, ovvero:

- Recinzione esterna in calcestruzzo realizzato secondo il layout TERNA;
- Cavedi in calcestruzzo interni/esterni;
- Platea di alloggiamento dei trasformatori completa delle vasche di raccolta dell'olio;
- Pareti tagliafuoco tra i trasformatori e verso la recinzione esterna;
- Basamenti degli isolatori e degli apparecchi di manovra e protezione;
- Cabine elettriche di utente e del Distributore;
- Basamento del palo gatto – uscita verso stallo Terna.

## **Riepilogo consistenza importo lavori**

In sintesi, la ditta dichiara che lo stato di avanzamento dei lavori fin qui eseguiti, documentati a bilancio, è pari ad un totale di circa 14,2 Milioni di euro, ripartiti per una quota pari a circa il 90% sui seguenti siti:

Campo di “Montevergine”  
Cavidotto del campo di “Montevergine”  
Campo di “San Vincenzo”  
Cavidotto San Vincenzo  
Sottostazione AT/MT

## **CONSIDERATO CHE**

Per quanto dichiarato e provato dalla ditta risulta sostanzialmente integro l’originario uso del suolo relativo alle sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).

in quanto non sono state oggetto di alcun rilevante intervento di trasformazione;

In virtù di quanto riportato nelle premesse e per specifica indicazione contenuta nella determina regionale N. 178 del 13/11/2018, permane in capo al settore scrivente la competenza relativa alla rideterminazione della validità temporale del provvedimento di VIA;

Tale valutazione è da ritenersi imprescindibile dalla evoluzione del quadro territoriale di riferimento, interessato da consistente sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

L’entrata in vigore del PPTR, (approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015) propone tra gli obiettivi generali dello scenario strategico quello di garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;

non può ritenersi in assoluto circoscrivibile all’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie previste dal comma 2 art. 106, che la ditta richiama citando il parere paesaggistico confermato dal comune di Troia con prot. 0025351 del 18/12/2018, l’obiettivo specifico introdotto dal PPTR laddove prescrive che occorre disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali e contrastare il consumo di suoli agricoli.

## **RITENUTO PERTANTO CHE**

Sia possibile richiamare nella fattispecie aspetti valutativi che non si possono ritenere cristallizzati

nella Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009, la cui validità non può che correlarsi alle trasformazioni già realizzate e gli impegni assunti per effetto del regolare sviluppo dei lavori autorizzati.

## FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE

### **Idrogeologia**

Si ritiene che i suoli possano subire fenomeni di perdita di permeabilità alla penetrazione delle acque meteoriche, sia per effetto delle lavorazioni di preparazione dell'area e di installazione dei pannelli che per trasformazioni successive. Tale fenomeno, associato alla automatica concentrazione delle acque meteoriche solo nei punti di scolo delle superfici dei pannelli solari, potrebbero determinare condizioni di ruscellamento di acque superficiali con alterazione dell'equilibrio idrogeologico e variazione dell'assetto idro-geo-morfologico del terreno.

### **Suolo**

Si ritiene rilevante l'impatto dovuto all'occupazione di suolo, con conseguente sottrazione di terreno agricolo per le aree ancora indenni da opere, considerando gli spazi "di servizio" necessari per le opere accessorie e per le opportune fasce di rispetto ai fini di evitare fenomeni di ombreggiamento. I terreni agricoli interessati dall'impianto non sono marginali, ma si tratta di suoli pianeggianti e fertili. Infatti, nelle aree della pianura del Tavoliere trovano le migliori condizioni pedoclimatiche numerose colture. I suoli agrari, che saranno interessati dall'occupazione dell'impianto fotovoltaico, sono caratterizzati da una fertilità medio-alta e la persistenza delle installazioni per un periodo di 20-30 anni, sarà causa di modificazioni negative del loro stato.

Si ritengono rilevanti gli effetti negativi prodotti nella fase di installazione dell'impianto, durante le operazioni di manutenzione e quelli indotti dalla presenza dei pannelli. Si tratta in particolare, del calpestio dei mezzi meccanici, della copertura del terreno anche con materiali inerti, della progressiva compattazione, delle operazioni di diserbo. L'assenza costante della luce diretta, l'interruzione dell'apporto di sostanza organica da residui delle colture, l'interruzione di apporto di concimi ed ammendanti, la costante mancanza di interscambio biologico, dovuto all'azione microbiologica del suolo, per un lungo periodo di tempo, determinerà il concreto rischio che il suolo, alla dismissione dell'impianto, non possa essere riutilizzato a fini agricoli, a meno di costose e poco economiche operazioni di ripristino della fertilità. Vi è il concreto rischio di abbandono definitivo dell'attività agricola su tali aree, anche perché il costo di ripristino non è stato stimato nemmeno in via presuntiva.

### **Effetti microclimatici**

Si ritiene che le installazioni in progetto possano causare un effetto negativo sul microclima. Infatti, si determinerà una separazione tra l'ambiente al di sopra e quello al di sotto dei pannelli, con effetti opposti in estate ed inverno; in questo caso è proprio l'entità dell'effetto cumulativo che merita attenzione. Ogni pannello fotovoltaico genera nel suo intorno un campo termico che può arrivare anche a temperature dell'ordine di 70°C. Questo comporta sia la variazione del microclima sottostante i pannelli ed il riscaldamento dell'aria che le modificazioni chimico-fisiche subite dal suolo.

## **Attività biologica**

Un ulteriore impatto significativo è quello relativo alla depressione dell'attività biologica associata alla perdita costante di irraggiamento solare delle aree ombreggiate dai pannelli, non compensata, come avviene invece in ambiente forestale, dall'apporto di sostanza organica e nutrienti del ciclo biologico della biomassa vegetale e animale sovrastante, né dalla buona prassi delle pratiche agricole, se non espressamente previste nei piani di gestione di tali insediamenti. La componente organico-biologica della vasta area occupata dall'impianto è destinata ad una progressiva riduzione, con una netta accelerazione dei fenomeni di desertificazione, che a loro volta incrementerebbero i fenomeni idrogeologici descritti in precedenza.

## **Avifauna**

Stante la vicinanza con l'area naturalistica del Lago di Torrebianca e della rotta migratoria in corrispondenza dei corsi d'acqua principali, si ritiene significativo l'impatto delle aree pannellate sul comportamento dell'avifauna acquatica migratoria: dall'alto le aree pannellate potrebbero essere scambiate per specchi lacustri e rappresentare un'ingannevole appetibile attrattiva per tali specie, deviarne le rotte e causare gravi morie di individui esausti dopo una lunga fase migratoria, incapaci di riprendere il volo organizzato una volta scesi a terra. Occorre pertanto ridurre i rischi derivanti da tale criticità.

## **Impatti cumulativi**

Circa gli impatti cumulativi, va considerata la particolare condizione nella quale versa proprio il territorio del Comune di Troia, caratterizzato da presenza significativa di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di intensità tale da raggiungere il livello saturazione già evidenziato dallo stesso comune con l'adozione della delibera di CC n. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto :” richiesta adozione delibera di giunta regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune saturo”

## **CONCLUSIONI**

Considerato l'insieme delle valutazioni sopra descritte, ritenuto che l'impianto per la sua dimensione produce una significativa frammentazione del paesaggio agrario, un consistente effetto di artificializzazione del contesto rurale, ed ancora consumo di suolo agricolo, si ritiene che non possa essere dichiarato il permanere della validità temporale della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009 per le aree che agli atti risultano non interessate da opere infrastrutturali e che conservano integra l'originaria caratteristica di suolo agricolo.

In particolare si ritiene non possa essere confermata la validità della VIA per le seguenti sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).
- le opere di connessione afferenti alle suddette sezioni

Si ritiene al contempo di confermare, per il periodo di validità residuale dell’AU così come rideterminato dalla Determina n. 178/2018 della Regione Puglia, la validità della VIA per le sezioni seguenti e opere di connessione relative come rappresentate nella cartografia allegata al provvedimento di Autorizzazione Unica originario :

- “Montevergine” – 38,5 MW (di seguito “Sezione B”);
- “San Vincenzo” – 24,5 MW (di seguito “Sezione C”);
- Cavidotto del campo di “Montevergine”
- Cavidotto del campo “San Vincenzo”
- Sottostazione AT/MT

Con le seguenti prescrizioni:

1. debba essere verificata la eventuale esigenza di adeguare alla normativa attuale la gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei rifiuti;
2. Visto l’ Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative:

1. omissis

2. omissis... l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

Considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nel parere reso, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare questo settore della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici, nonché manutenzione e gestione di assi prioritari di mobilità lenta. Nel caso specifico, vista la dimensione dell'impianto e la sua natura anche territoriale, si prescrive che le misure compensative siano riferite in quote paritarie alla dimensione comunale e quella territoriale. Tali misure dovranno essere determinate in sede di tavolo tecnico che sarà convocato da questo settore entro un mese dalla effettiva eventuale ripresa dei lavori.

#### TANTO PREMESSO

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla rideterminazione della validità temporale della Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere di merito con le prescrizioni indicate;

#### VISTO

Il Decreto Presidenziale n.19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si conferma il precedente decreto e si proroga l'incarico del responsabile del Settore Ambiente, Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2019;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

la deliberazione del Vicepresidente n. 122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

il regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento.

Di CONFERMARE, per il periodo di validità residuale dell'AU così come rideterminato dalla Determina n. 178/2018 della Regione Puglia, la validità della VIA per le sezioni seguenti e opere di connessione relative come rappresentate nella cartografia allegata al provvedimento di Autorizzazione Unica originario :

- “Montevergine” – 38,5 MW (di seguito “Sezione B”);
- “San Vincenzo” – 24,5 MW (di seguito “Sezione C”);
- Cavidotto del campo di “Montevergine”
- Cavidotto del campo “San Vincenzo”
- Sottostazione AT/MT

di NON CONFERMARE la validità della VIA in oggetto per le seguenti sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).
- le opere di connessione afferenti alle suddette sezioni

Con le seguenti prescrizioni:

1. debba essere verificata la eventuale esigenza di adeguare alla normativa attuale la gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei rifiuti;
2. Visto l' Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nel parere reso, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare questo settore della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici, nonché manutenzione e gestione di assi prioritari di mobilità lenta. Nel caso specifico, vista la dimensione dell'impianto e la sua natura anche territoriale, si prescrive che le misure compensative siano riferite in quote paritarie alla dimensione comunale e quella territoriale. Tali misure dovranno essere determinate in sede di tavolo tecnico che sarà convocato da questo settore entro un mese dalla effettiva eventuale ripresa dei lavori.

La validità e l'efficacia della presente determinazione resta subordinata all'osservanza, da parte della società istante, di tutte le richieste e prescrizioni riportate nel provvedimento di Autorizzazione Unica concessa con Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 178 del 13/11/2018

Di provvedere alle notifiche, come per legge;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice  
dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice  
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale  
conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.